

R.G. 258/13
Repetitorio 2327/14

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore dott. Margherita Cardona Albini, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA 702 bis c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. 258/2013 RGAC, avente ad oggetto: nullità parziale di contratto di conto corrente bancario e restituzione somme

TRA

██████████ s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,
elettivamente domiciliata in Campobasso, presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Russo, per procura a
margine della citazione introduttiva

ATTORE

E

██████████ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Campobasso, presso l'avv. ██████████ che la
rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 17.03.2014 le parti hanno rassegnato le rispettive e conclusioni, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte come da verbale.



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato il 12.02.2013 la società attrice conveniva in giudizio la Banca convenuta, onde conseguire la declaratoria di nullità del contratto di conto corrente ed altri conti collegati stipulati tra la società attrice e la banca convenuta, limitatamente alla parte in cui aveva previsto e/o applicato l'anatocismo agli interessi passivi, le spese non pattuite, i tassi usurari, la commissione di massimo scoperto, valute fittizie e la conseguente condanna della banca alla restituzione degli indebiti percepiti a far data dall'apertura sino alla chiusura del conto, tenuto conto, appunto, dell'illecita applicazione di date di valuta non corrispondenti a quelle di conseguimento e perdita della disponibilità giuridica delle somme nonché di spese e commissioni non dovute perché legate alla illegittima capitalizzazione trimestrale di fatto operata, il tutto oltre interessi legali dalla data della domanda per un ammontare complessivo di euro 492.735,73 o della diversa somma risultante all'esito dell'accertamento giudiziale.

Costituendosi in giudizio, la convenuta banca deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, eccependo, altresì, la prescrizione dell'azione di restituzione. Evidenziava, nel merito, che il soggetto che con la propria condotta aveva dato causa alla nullità non poteva invocarne in questa sede gli effetti. Con ciò a voler significare che l'aver usufruito delle prestazioni della banca, della messa a disposizione dei relativi fondi, precluderebbe l'azione di nullità come proposta in via incidentale rispetto alla principale di indebito. Indebito, secondo la convenuta, del tutto indimostrato. Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa, veniva trattenuta in decisione.



La domanda deve ritenersi fondata e va accolta, per quanto di ragione, nei limiti precisati dalla motivazione che segue.

Va premesso che, nel rispetto degli oneri probatori gravanti sulle parti di un giudizio di natura contrattuale come il presente, la mancata presa di posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso comporta di per sé una linea di difesa incompatibile con la negazione della pretesa, rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per questo giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una "relevatio ab onere probandi" e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici (Cass.civ. 06.03.2014 n.5242).

Fatta tale premessa deve ritenersi che l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca convenuta non coglie nel segno e va disattesa.

La capacità di conoscenza da parte della banca convenuta di tutti i fatti posti a fondamento della domanda attorea deve ritenersi pacifica sia rispetto al principio di vicinanza della prova (Cass.civ. SSUU n.13533/2001) che rispetto alla concreta circostanza di essere stata parte di un complesso ed unitario rapporto di conto corrente e connessi conti anticipi tanto da poter riuscire a ricostruire i contenuti ripristinatori o solutori del caso rispetto alla natura delle rimesse effettuate e /o in contestazione tra le parti.



Le Sezioni Unite della Suprema Corte, infatti, con la ormai nota sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, dopo aver ribadito il principio secondo cui il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del conto corrente, hanno però specificato che il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto, se non vi siano pagamenti del cliente o se essi avvengono nel limite del fido, mentre decorre dai singoli pagamenti nel caso in cui il cliente avesse un'esposizione oltre il fido accordato, oppure non vi fosse fido alcuno. Di conseguenza, nella fattispecie in esame, atteso che i conti principali risultano connessi a conti collegati ed affidati, ne consegue che il termine di decorrenza della prescrizione non può essere *tout court* ravvisato nella "data di registrazione dell'operazione in conto corrente".

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, e quando anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice. Ne consegue che *"il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c. restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa"* (Cass. n.16326/2009). *L'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale, deve essere allegata dalla parte alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizione n. 3578/2004* (Cass. n. 4468/2004).

Se è vero che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto (Cassazione civile, sez. III, 21 marzo 2013 n. 7130), sicchè è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che il convenuto deduca detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto istintivo che deriva dal suo protrarsi (per il tempo determinato d'ufficio dal giudice in base alla legge), tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia. Tale principio rileva particolarmente nel caso in cui si discuta di prescrizione del diritto agli interessi, la cui caratteristica di maturare con il decorso del tempo fa sì che il dato cronologico concorra ad individuare lo stesso oggetto del diritto, che si assume coperto dalla prescrizione (Cass. n. 21321/2005). L'eccezione di prescrizione *"deve essere dedotta, a pena di inammissibilità, in modo specifico e tipizzato, con la specificazione cioè di quale delle varie ipotesi di prescrizione si chiede l'applicazione, anche se indipendentemente dall'adozione di formule rituali e dall'indicazione di specifiche norme"* (Cass. n. 6519 del 25 marzo 2005).

La giurisprudenza di merito, in materia di apertura di credito, ha quindi affermato che l'Istituto Bancario, al fine di eccepire l'intervenuta prescrizione dell'azione di indebito, ha l'onere di fornire elementi probatori diretti a dimostrare che i relativi versamenti siano da considerare solutori (Tribunale Taranto 28 giugno 2012, Tribunale Campobasso 22 aprile 2012, Tribunale Novara 1° ottobre 2012 ; Tribunale Monza, 13 maggio 2012, Est. S. Giani ; Corte Appello Torino 23 febbraio 2012 ; Tribunale Roma, n. 20994/2011 ; Tribunale Palermo 684/2012 ; Tribunale Pescara, 24 giugno 2013). *"L'eccezione di prescrizione dell'azione volta ad ottenere la restituzione di*



somme indebitamente pagate dal cliente alla banca a titolo di interessi anatocistici deve essere formulata in forma specifica, precisando il momento iniziale dell'inerzia del correntista in relazione a ciascun versamento con funzione solutoria" (Corte di Appello di Milano data 20 febbraio 2013).

Anche con riferimento ai conti chiusi la giurisprudenza di merito alla quale si ritiene di aderire ha precisato che *"sarà onere del convenuto dedurre e provare il contenuto solutorio della rimessa, atteso che, provatane tale natura, la risalenza ultradecennale della stessa conduce alla prescrizione, limitatamente alla rimessa medesima, dell'azione di ripetizione ed alla conseguente riduzione del debito per l'effetto incombente sull'accipiens"* (Tribunale di Torino, dr. Conca, sentenze nn. 2883/12 e 602/13 ; Corte Appello Torino, 3 maggio 2013 n. 902).

"La Banca ha proposto una generica eccezione di prescrizione, senza alcun riferimento ad eventuali rimesse extrafido e, d'altra parte, la presenza di eventuali rimesse con effetto solutorio da parte del correntista avrebbe dovuto essere provata dalla banca convenuta, attesa che la prescrizione costituisce una eccezione e che l'onere della prova in relazione a fatti estintivi del diritto grava su colui che propone la relativa eccezione. Ove quindi la eccezione fosse stata formulata con riguardo anche a singole rimesse extra fido, la Banca avrebbe avuto un preciso onere di allegare ed indicare i pagamenti che eventualmente detta finalità ripristinatoria non abbiano avuto, onere che, nel caso in esame non è stato assolto". (Tribunale di Prato, n. 313/13).

Deve quindi desumersi che se la banca non allega e non prova il fatto costitutivo dell'eccezione di prescrizione (ossia nella specie la finalizzazione del versamento da parte del correntista ad una funzione diversa da quella



ripristinatoria della provvista), la prescrizione va fatta decorrere dalla chiusura conto" (Corte Appello Lecce, 19 febbraio 2013 n.173 Tribunale di Napoli sent.n. 1083/11).

Applicando quanto appena evidenziato al caso di specie va ritenuto che l'eccezione di prescrizione, come genericamente formulata dalla Banca convenuta in comparsa di risposta, deve essere ritenuta inammissibile. Anzitutto poiché la norma fondamentale in tema di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. avrebbe imposto alla parte che l'eccezione ha sollevato di dare prova di quale siano state le specifiche rimesse relative ai conti correnti intestati all'attore che non hanno avuto funzione ripristinatoria della provvista, bensì solutoria, per la presenza di scoperto di conto, altresì specificando a quale dei conti si riferiscano e il periodo in ^{qui MCP} sono state effettuate.

L'onus probandi in questione non risulta essere stato assolto.

Inoltre, con riguardo alla parte di eccezione riguardante uno dei conti collegati a quelli principali va rilevato come il Consulente d'ufficio abbia verificato che tutti gli effetti finanziari del predetto conto siano ricaduti, tramite girocontazione, sul conto principale n.1285126 (già 3565). Pertanto, dovendo riferire il dies a quo della maturazione del termine di prescrizione dell'azione esercitata al momento della chiusura di tale conto (31.07.2012), nessun termine prescrizionale risulta maturato.

Con riguardo all'onere della prova gravante sull'istante non vi è dubbio circa il valore probatorio attribuibile agli estratti - conto inviati nel corso del rapporto contrattuale instaurato con il cliente istante, dovendosi considerare che l'incontestabilità delle risultanze, conseguente all'approvazione tacita, a



norma dell'art. 1832 c.c., si riferisce agli accrediti e agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano; né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito, fondato su di un negozio invalido o inefficace, diventi e resti definitivamente incontestabile (cfr. ex multis Cass. Civ. sez. I, 26/07/2001 n. 10186; Cass. Civ. sez. III 25/07/2001 n. 10129; Cass. Civ. sez. I, 11/05/2001 n. 6548; Corte d'Appello Milano, 25/06/2002).

Nello specifico, per i contratti di conto corrente in essere alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, attuativa del meccanismo di parità di cui al citato art. 25 comma 2 D.Lgs. 342/99, vale la disciplina previgente, con conseguente nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, senza possibilità per la banca di modificare unilateralmente l'assetto negoziale ed imporre, in mancanza di un accordo per iscritto, il nuovo assetto paritario nel conteggio degli interessi: ciò si tradurrebbe non in una modifica delle condizioni contrattuali, cosa consentita dall'art. 118 TUB se preventivamente concordata, bensì in una illegittima sanatoria, realizzantesi in via unilaterale, di una clausola nulla, convertita per iniziativa di una sola parte in una clausola valida. Né si potrebbe fare riferimento all'art. 7 della citata delibera, posto che a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, III comma, del d.lgs. n. 342 del 1999 nella parte in cui riconosceva validità ed efficacia alle clausole anatocistiche contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR) deve ritenersi venuta meno l'esigenza di provvedere all'adeguamento delle



vecchie clausole al nuovo regime giuridico, sia perché tale transizione presuppone la validità della clausola anatocistica (il che non è), sia perché, in ogni caso, non trattasi di condizioni contrattuali che prevedono un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Venendo, quindi, alle contestazioni esposte in domanda, deve subito precisarsi che il CTU, ha chiaramente illustrato nella relazione depositata in atti, come la banca convenuta abbia applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici dalla data di apertura dei rapporti di conto corrente dedotti in lite sino all'anno della loro chiusura, avvenuta, per quelli principali, dopo l'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 342 del 1999, che ha imposto la medesima periodicità di calcolo sia per gli interessi debitori che per quelle creditori.

Tuttavia, già l'entrata in vigore del D.L.vo 385/1993 (T.U. bancario) e, segnatamente, dell'art. 117 ha sancito la nullità della capitalizzazione anatocistica degli interessi debitori, espressamente disponendo: i contratti conclusi dalla banca con il cliente devono essere redatti per iscritto, una copia del contratto essere consegnata al cliente; e nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto stesso deve considerarsi nullo. I contratti, infatti, devono indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticati. Non possono ritenersi conformi alle condizioni espressamente previste dalla legge appena richiamata i contratti versati in atti, talvolta privi della sottoscrizione del correntista o incompleti e/o imprecisi nella indicazione degli oneri finanziari a carico della società attrice. Devono ritenersi conformi alle prescrizioni di legge soltanto i segmenti contrattuali verificati dal CTU bilateralmente condivisi.



Deve, quindi, essere esaminata la questione relativa alla natura dell'uso bancario in questione, nonostante i più recenti ed univoci arresti del Supremo Collegio, confortati e confermati, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 21095 del 04/11/2004, lascino ben poco spazio a dubbi o virtuosismi interpretativi; in quanto, se dovesse condividersi la tesi secondo cui l'uso bancario della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente ha natura negoziale e non normativa, rimarrebbe assorbita la questione relativa ai limiti temporali di operatività dell'anatocismo.

L'art. 1283 c.c., in conformità con una tradizione legislativa risalente alla codificazione napoleonica, supera l'antico divieto, di origine cristiano - giustiniana, ed ammette l'anatocismo a determinate condizioni.

Orbene, con un orientamento giurisprudenziale che ha avuto inizio con la sentenza n. 6631 del 1981 (secondo la quale "nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti, in tutte le operazioni di dare e avere, l'anatocismo trova generale applicazione, in quanto sia le banche sia i clienti chiedono e riconoscono - nel vario atteggiarsi dei singoli rapporti attivi e passivi che possono in concreto realizzarsi - come legittima la pretesa degli interessi da conteggiarsi alla scadenza non solo sull'originario importo della somma versata, ma sugli interessi da questo prodotti e ciò anche a prescindere dai requisiti richiesti dall'art. 1283 c.c."), gli arresti del Supremo Collegio hanno ripetutamente affermato l'esistenza di uso normativo che consente di derogare, nei rapporti tra banche e clienti, secondo la stessa volontà del legislatore, ai limiti posti all'applicazione dell'anatocismo (Cfr. per tutte Cass. Civ. n. 5409-83, n. 4920-87, n. 3804-88, n. 2644-89, n. 7571-92, n. 9227-95, n. 3296-97).



Tuttavia, tale orientamento giurisprudenziale, anche sulla scorta delle osservazioni formulate dalla migliore dottrina, è stato sottoposto a revisione critica da parte del medesimo Supremo Collegio che, a partire dall'anno 1999, ha dato la stura ad un nuovo orientamento, formulando le osservazioni di cui si andrà a dire.

Gli "usi contrari", ai quali il legislatore fa riferimento, sono i veri e propri usi normativi, di cui gli articoli 1, 4 e 8 delle disp. prel. al c.c. che, secondo la consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (opinio juris ac necessitatis).

Agli usi normativi, che costituiscono fonte di diritto obiettivo, come è noto, si contrappongono gli usi negoziali, disciplinati dall'art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle parti, di un rapporto contrattuale, indipendentemente non solo dall'elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità. L'efficacia di detti usi è limitata alla creazione di un precetto del regolamento contrattuale, che si inserisce nel contratto salvo diversa volontà delle parti; ancora diversi, infine, sono gli usi interpretativi (art. 1368 c.c.), consistenti nelle pratiche generalmente seguite nel luogo in cui è concluso il contratto o ha sede l'impresa, che non hanno funzione di integrazione del regolamento contrattuale, ma costituiscono soltanto uno strumento di chiarimento e di interpretazione della volontà delle parti contraenti.



Consegue a tanto che, in materia, non hanno alcun rilievo, in quanto tali (indipendente cioè dalla loro eventuale efficacia probatoria di un preesistente uso normativo conforme, di cui si tratterà oltre), le cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria (Associazione bancaria italiana - A.B.I.), che non hanno natura normativa, ma solo pattizia, nel senso che si tratta di proposte di condizioni generali di contratto indirizzate dall'associazione alle banche associate (la cui validità, peraltro, in relazione alla disciplina comunitaria e interna della concorrenza, è stata di recente, per alcuni aspetti non secondari, messa in discussione dalle autorità amministrative di vigilanza). Come tali, quindi, le ed. norme bancarie uniformi assumono rilevanza nel singolo rapporto contrattuale con il cliente in quanto siano richiamate nel contratto stesso, secondo la disciplina dettata dagli articoli 1341 e 1342 c.c.

L'indagine di questo Tribunale non può, inoltre, essere limitata a rilevare se nei rapporti tra banca e cliente esista un generico uso favorevole all'applicazione dell'anatocismo, essendo evidente che la specifica e puntuale disciplina limitativa legale può essere sostituita, per volontà del legislatore, solo da una normativa consuetudinaria altrettanto specifica e puntuale e non da una generica prassi derogatoria, che, proprio a causa della sua genericità, non potrebbe mai costituire fonte di diritto obiettivo.

In definitiva, deve evidenziarsi che la previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, essendo basata su un uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sez. I, 16/03/1999 n. 2374; Cass. civ. Sez. III, 30/03/1999 n. 3096; Cass.



Civ. sez. I, 11/11/1999 n. 12507; Cass. Civ. n. 6263/2001; Cass. Civ. N. 4490/2002; Cass. Civ. N. 13739/2003).

La giurisprudenza appena richiamata, dunque, ha enunciato il principio, al quale ha dato comunque immediato riscontro anche il legislatore che, con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha, all'uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su base paritaria tra banca e cliente, per cui gli "usi contrari", idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli usi "normativi" in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale, contrastante con il divieto di cui al citato art. 1283.

Sulla base di quanto appena detto ritiene il giudice che non possa trovare applicazione l'anatocismo trimestrale, trattandosi di pratica non supportata da un uso normativo e, perciò, in contrasto con la previsione cogente di cui all'art. 1283 c. c. (cfr.: Cass., S.U., 4-11-2004, n. 21095; Cass., Sez. I, 1-10-2002, n. 14091; Cass., Sez. I, 11-11-99, n. 12507; Corte Cost., 17-10-2000, n. 425).

Tale nullità, peraltro, non può essere riferita al fatto in sé della capitalizzazione ma deve essere circoscritta alla periodicità trimestrale di essa. Ed invero, posto che per uso normativo deve intendersi la ripetizione pubblica, costante e generalizzata di un determinato comportamento accompagnata dalla convinzione di osservare un precetto giuridico, giova evidenziare che l'assenza di tali caratteri è stata affermata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità in ragione dell'atteggiamento psicologico dei clienti delle banche, giudicato non corrispondente a quella spontanea



adesione ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinione iuris ac necessitatis che costituisce l'elemento soggettivo del fenomeno dell'uso normativo. In quest'ottica i Giudici di legittimità hanno valorizzato in modo particolare l'evidente disparità di trattamento che la clausola di capitalizzazione trimestrale introduce tra interessi dovuti alla banca, soggetti appunto a capitalizzazione trimestrale, e interessi dovuti al cliente, capitalizzati con periodicità diversa e più lunga, disparità che si traduce in una vessazione che gli utenti dei servizi bancari hanno accettato soltanto per l'impossibilità di accedere altrimenti ai servizi stessi.

Facendo applicazione del più recente orientamento manifestato dalla Sezioni Unite sul punto vanno epurati da pratiche anatocistiche trimestrali o annuali tutte le voci oggetto di contestazioni tra le parti.

La eliminazione, infatti, di ogni forma di capitalizzazione incide automaticamente sulle spese e commissioni legate alla chiusura dei conti, le quali devono anch'esse essere rideterminate.

Deve, pertanto, precisarsi che anche per le somme imputate a titolo di commissione di massimo scoperto valgono tutte le osservazioni innanzi svolte, dovendo porsi in evidenza la mancata pattuizione per iscritto della misura in cui la banca avrebbe potuto pretenderle.

Ed, infatti, il trasferimento patrimoniale connesso alla c.d. commissione di massimo scoperto è da ritenersi privo di causa per nullità della clausola medesima. Il servizio reso dall'istituto di credito con l'apertura di credito trova infatti già sufficiente ed adeguata remunerazione nella pattuizione degli interessi, che peraltro costituisce, per volontà del legislatore, la tipica remunerazione per le prestazioni consistenti nel prestito di denaro, e pertanto



la richiesta di ulteriori somme per tale prestazione si configura come priva di causa. Né può ritenersi che la commissione di massimo scoperto costituisca il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca consistente nell'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito, con il conseguente obbligo per la banca di erogare il credito a semplice richiesta del cliente, dal momento che l'immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi promessi con l'apertura di credito non può considerarsi prestazione autonoma od accessoria di quella principale consistente nell'erogazione delle somme, ma è ad essa intrinseca. Nel caso, poi, che, nei contratti di conto corrente e nelle relative richieste di concessione di credito non risulti in alcun modo indicata né la percentuale della commissione citata, né l'eventuale criterio di calcolo, la pattuizione è da ritenersi ulteriormente nulla per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1418, comma 2, c.c. (cfr. Trib. Monza, 07/04/2006).

Alla luce delle su esposte considerazioni, mancando specifiche deduzioni e prove - che la banca convenuta aveva l'onere di fornire - circa la specifica pattuizione regolante la CMS e la durata eventuale dell'affidamento, correttamente il CTU ha epurato il saldo passivo del cliente delle somme a tale titolo pretese.

L'elaborato peritale, quindi, anche in relazione a tale aspetto, deve considerarsi condivisibile e la domanda per l'importo delle somme nel medesimo accertate come non dovute, oltre interessi nella misura del saggio legale dalla domanda al soddisfo.

Riguardo alla questione delle valute, è sufficiente rilevare che in assenza di divieti espressi l'autonomia negoziale consente alle parti di disciplinare la



decorrenza delle singole rimesse, anche in modo differenziato secondo la natura attiva o passiva dell'operazione, donde l'inesistenza delle condizioni per la ridefinizione delle valute chiesta da parte attrice.

Pertanto, ritenuta la nullità ed illiceità della capitalizzazione trimestrale, gli interessi sui saldi passivi di c/c devono essere riconosciuti nella misura legale come risultante dagli estratti conto anzidetti e senza alcuna capitalizzazione, sino alla data di cessazione dei rapporti principali, con esclusione, inoltre, delle spese addebitate in coincidenza delle chiusure infrannuali, così come indicato dal CTU.

Questo Giudice condividendo la metodologia di calcolo ed epurazione adottata dal CTU e sintetizzata in consulenza nel prospetto riepilogativo a pag. 8 e 21 della stessa, deve applicare i criteri di calcolo della ricostruzione di cui al punto 13.7 considerato che, in massima parte, il rapporto complessivo esaminato non è stato caratterizzato da pattuizioni di natura consensuale e bilaterale.

Il Giudice condivide, inoltre, i criteri di calcolo adoperati con riferimento ai due conti collegati (pag.10 perizia).

Dai conteggi eseguiti dal CTU alla stregua di tali criteri risulta un credito del correntista, per indebito pagamento di interessi anatocistici e spese, di Euro 423.265,84 con riferimento al rapporto predetto.

Pertanto, dichiarata la nullità della clausola che prevede l'anatocismo trimestrale, l'istituto di credito convenuto deve essere condannato a pagare all'attore la somma di Euro 423.265,84, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda.



Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese processuali devono porsi definitivamente a carico della banca convenuta unitamente a quelle di CTU e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] s.r.l. contro la Banca convenuta disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

dichiara la nullità della clausola, applicata ai rispettivi rapporti di conto corrente di cui alla citazione introduttiva, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista, applicata agli interessi a debito della banca;

condanna la convenuta al pagamento, in favore della società attrice, della somma di Euro 423.265,84, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda sino al soddisfo;


condanna, altresì, la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali di cui Euro 536,00 per spese, Euro 11.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso ex art. 14 T.F. nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi antistatario;

pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come in atti liquidate.

Così deciso in Campobasso, il 09.10.2014

Il GIUDICE ISTRUTTORE
dott. Margherita Cardoni Albini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO¹⁷
D.ssa Rossella CAMELLIA



Deposito in Cancelleria

il 9 OTT. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

D.ssa Rossella CAMELIA